

Speciale decreto fiscale

LE DICHIARAZIONI

Iva. Come cambiano gli adempimenti

Le comunicazioni trimestrali archiviano spesometro e black list

Gian Paolo Tosoni

■ Spostata al 25 luglio la prima scadenza relativa alla trasmissione telematica dei dati delle fatture, **sanzioni ridotte** e soppressione della **black list** già dal 2016. In sede di conversione in legge del Dl fiscale 193/2016, viene confermato il nuovo adempimento che prevede la comunicazione trimestrale delle fatture e delle liquidazioni Iva, sebbene con qualche modifica.

A partire dal 2017, i soggetti passivi Iva devono comunicare i dati delle **fatture** emesse e di acquisto registrate nel corso di ciascun trimestre. I dati che dovranno essere inviati restano quelli indicati nella prima versione del decreto, ovvero: dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni, data e numero della fattura, base imponibile, aliquota applicata, imposta e tipologia dell'operazione. La conversione in legge del decreto ha escluso da questo adempimento i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6 del Dpr 633/1972, ovvero degli agricoltori in regime di esonero, purché situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Dalla lettura della norma emerge, quindi, che gli agricoltori in regime di esonero che però non sono ubicati in queste zone, pur essendo esonerati dagli obblighi documentali e contabili ai fini Iva, compreso quello della dichiarazione annuale, dovranno comunque effettuare l'invio dei dati.

I dati dovranno essere comunicati entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre (come nella versione ante conversione) con l'eccezione, però, del secondo trimestre il cui invio dovrà avvenire entro il 16 settembre (anziché il 31 agosto). Inoltre, solo per il primo anno di applicazione, la comunicazione relativa al primo semestre dovrà essere inviata entro il 25 luglio 2017 (invece del 31 maggio).

Viene poi prevista la trasmissione telematica delle liquidazioni periodiche Iva (anche se a credito), negli stessi termini e con le stesse modalità delle comunicazioni delle fatture. Tuttavia, la proroga al 25 luglio prevista per il primo anno di invio dei dati delle fatture non trova applicazione per le liquidazioni che, pertanto, dovranno essere comunicate già dal 31 maggio. Sono esonerati dalla trasmissione dei dati relativi alle liquidazioni, i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva.

Confermato il modesto credito di imposta concesso per far fronte all'adeguamento tecnologico necessario per adempiere ai nuovi obblighi ed esteso anche a coloro che esercitano l'opzione per la "fatturazione elettronica" (articolo 1, comma 3, Dlgs 127/2015). Il credito di imposta è pari a 100 euro una tantum da utilizzare nel 2018 e spetta solo ai contribuenti che nell'anno precedente hanno realizzato un volume

d'affari inferiore a 50.000 euro.

A fronte dei nuovi obblighi i contribuenti potranno usufruire della soppressione di alcuni adempimenti, tra cui l'eliminazione dello spesometro, dell'invio del modello Intra 2 e dell'obbligo di comunicazione all'agenzia delle Entrate delle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti "black list" dal 2016.

Ridotte, di molto, le sanzioni: per la omessa o errata trasmissione dei dati si applica la sanzione di € 2 (prima 25) per ogni fattura con un massimo di 1.000 a trimestre (prima 25.000 euro complessivamente). Resta confermata la non applicazione della disposizione sul cumulo giuridico. Viene, inoltre, prevista la riduzione della sanzione alla metà, entro il limite massimo di 500 euro se la trasmissione o la correzione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza originaria. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche la sanzione è fissata da 500 a 2.000 euro (nella versione ante conversione da 5.000 a 50.000).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

